

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
2004/C 88/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2004/C 88/02	Decisione di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato che verranno considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione ⁽¹⁾	2
2004/C 88/03	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	6
2004/C 88/04	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	10
2004/C 88/05	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾	14
2004/C 88/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3403 — JP Morgan/Bank One) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	15
2004/C 88/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3392 — WestLB/Klöckner) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2004/C 88/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	17
Banca centrale europea		
2004/C 88/09	Parere della Banca centrale europea del 1 aprile 2004 a richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.] (CON/2004/12)	18

2004/C 88/10	Parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2004 a richiesta del Consiglio dell'Unione europea con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (versione codificata) (CON/2004/10)	20
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA)	
2004/C 88/11	Rassegna commentata dei mercati regolamentati a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (DSI)	21
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2004/C 88/12	Invito a presentare proposte relativo all'azione di trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei costituito nell'esercizio del loro mandato e depositato sotto forma di doni o legati	23
	Commissione	
2004/C 88/13	Invito a presentare proposte VP/2004/05 per azioni nazionali di sensibilizzazione in materia d'inclusione sociale (a carico della linea di bilancio 04040202)	34
	Agenzia europea dell'ambiente	
2004/C 88/14	Invito a manifestare interesse per l'adesione al comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente	35
<hr/>		
	Rettifiche	
2004/C 88/15	Rettifica dei giorni festivi nel 2004 negli Stati membri dell'Unione europea (GU C 284 del 27.11.2003)	37

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 aprile 2004

(2004/C 88/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2101	LVL	lats lettони	0,6513
JPY	yen giapponesi	127,94	MTL	lire maltesi	0,4246
DKK	corone danesi	7,4456	PLN	zloty polacchi	4,7231
GBP	sterline inglesi	0,6586	ROL	leu rumeni	40 865
SEK	corone svedesi	9,1615	SIT	tolar sloveni	238,38
CHF	franchi svizzeri	1,5583	SKK	corone slovacche	40,16
ISK	corone islandesi	87,53	TRL	lire turche	1 604 377
NOK	corone norvegesi	8,3835	AUD	dollari australiani	1,5871
BGN	lev bulgari	1,9461	CAD	dollari canadesi	1,5821
CYP	sterline cipriote	0,5862	HKD	dollari di Hong Kong	9,4329
CZK	corone ceche	32,779	NZD	dollari neozelandesi	1,8366
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0293
HUF	fiorini ungheresi	248,10	KRW	won sudcoreani	1 383,45
LTL	litas lituani	3,4527	ZAR	rand sudafricani	7,6678

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Decisione di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato che verranno considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione

(2004/C 88/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Nel 2003, conformemente al procedimento contemplato all'allegato IV, capitolo 3, paragrafo 1, lettera c) (all'articolo 22), del trattato di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all'Unione europea (in appresso, «trattato di adesione»), i paesi in via di adesione hanno sottoposto alla Commissione le misure che essi vorrebbero che venissero considerate aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, ma che non sono espressamente previste nel trattato di adesione.
2. Fino al 31 agosto 2003, le misure figuranti nell'elenco accluso sono state accettate dalla Commissione come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1.
3. I paesi in via di adesione interessati sono stati informati in merito alle pertinenti decisioni della Commissione attraverso una lettera inviata dal Commissario responsabile della concorrenza.

APPENDICE

ELENCO DEGLI AIUTI ESISTENTI DI CUI AL PUNTO 1, LETTERA c) DEL MECCANISMO DI AIUTI ESISTENTI DISPOSTO AL CAPITOLO 3 DELL'ALLEGATO IV DEL TRATTATO DI ADESIONE

COMP n.			Denominazione dell'aiuto (in lingua originale)	Denominazione dell'aiuto	Durata	Data della decisione della Commissione	Stanziamento in euro	Tipo di aiuto
SM	N.	Anno						
CY ⁽¹⁾	1	2003	Οικονομική ενίσχυση του φορέα «Pafos Aphrodite Festival Cyprus» για διοργάνωση του φεστιβάλ «Αφροδίτη» Πάφου	Sovvenzione al «Pafos Aphrodite Festival Cyprus» per l'organizzazione del Festival «Aphrodite» di Pafos	Approvato su base annuale	28.7.2003	0,3 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
CY	2	2003	Σχέδιο επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή και συμπλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού	Regime di sovvenzioni per la creazione, il potenziamento e/o il completamento di impianti sportivi per lo sviluppo e la promozione del turismo sportivo	30.6.2007	28.7.2003	0,3 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
CZ ⁽²⁾	4	2003	Investiční pobídka pro společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu s.r.o.	Incentivo agli investimenti in favore della società «Spolek pro chemickou a hutní výrobu s.r.o.»	10 anni dal perseguimento dei requisiti	28.7.2003	11,6 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
CZ	7	2003	Investiční pobídka pro společnost KS Katalog — Servis, s.r.o.	Incentivo agli investimenti in favore della società «KS Katalog — Servis, s.r.o.»	5 anni dal perseguimento dei requisiti	28.7.2003	4,7 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
CZ	8	2003	Investiční pobídka pro společnost Linde Frigera spol. s.r.o.	Incentivo agli investimenti in favore della società «Linde Frigera spol. s.r.o.»	5 anni dal perseguimento dei requisiti	28.7.2003	15,8 milioni di euro in totale	Singolo aiuto

COMP n.			Denominazione dell'aiuto (in lingua originale)	Denominazione dell'aiuto	Durata	Data della decisione della Commissione	Stanziamiento in euro	Tipo di aiuto
SM	N.	Anno						
CZ	11	2003	Investiční pobídka pro společnost IMI International s.r.o.	Incentivo agli investimenti in favore della società «IMI International s.r.o.»	5 anni dal perseguimento dei requisiti	28.7.2003	7,4 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
CZ	13	2003	Investiční pobídka pro společnost Meopta-Optika a.s.	Incentivo agli investimenti in favore della società «Meopta-Optika a.s.»	Minimo 3 anni dalla data della decisione che promette incentivi agli investimenti	28.7.2003	4,3 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
EE ⁽³⁾	1	2003	Tehnoloogia arenduskeskuste programm	Programma cooperativo di ricerca dell'Agenzia per la tecnologia	Gennaio 2003-31.12.2007	28.7.2003	1,6 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
EE	2	2003	Kredex-i ekspordigarantiid	Garanzie KredEx Export	Dal 2001 al 30.1.2005	28.7.2003	2,8 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
LV ⁽⁴⁾	1	2003	Finansējums sabiedriskās nozīmes programmu veidošanai un pārraidīšanai	Finanziamento per la creazione e la diffusione di programmi di interesse generale	24.1.2002.-31.12.2006. È prevista la proroga fintantoché sarà in vigore la legge che statuisce l'obbligo di fornire servizi di interesse generale	28.7.2003	7 milioni di euro nel 2000 e 2001; 7,3 milioni di euro nel 2002; 8,2 milioni di euro previsti per il 2003	Singolo aiuto
LV	2	2003	Makulatūras pārstrāde, ražojot videi draudzīgu iepakojumu	Lavorazione della carta di recupero attraverso la produzione di imballaggi rispettosi dell'ambiente	1999-2009	28.7.2003	1,2 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
LV	3	2003	Nelaukaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība	Sviluppo di attività imprenditoriali diverse da quella agricola	2002-2004 (fino all'adesione della Lettonia all'UE)	28.7.2003	4,0 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
LI ⁽⁵⁾	2	2003	Valstybės pagalba uždarai akcinei bendrovei „Sparta“	Aiuto di Stato in favore della Società per azioni «Sparta»	12/2000-12/2004	28.7.2003	0,8 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
LI	3	2003	Valstybės pagalba akcinei bendrovei „Dvarčionių keramika“	Aiuto di Stato in favore della Società per azioni «Dvarcioniu Keramika»	31.12.2002	28.7.2003	0,4 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
LI	4	2003	Valstybės pagalba akcinei bendrovei „Dvarčionių keramika“	Aiuto di Stato in favore della Società per azioni «Dvarcioniu Keramika»	31.7.2005	28.7.2003	0,023 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
LI	5	2003	Valstybės pagalba akcinei bendrovei „Trys sezonai“	Aiuto di Stato in favore della Società per azioni «Trys Sezonai»	12/2002-12/2007	28.7.2003	1,2 milioni di euro in totale	Singolo aiuto

COMP n.			Denominazione dell'aiuto (in lingua originale)	Denominazione dell'aiuto	Durata	Data della decisione della Commissione	Stanziamento in euro	Tipo di aiuto
SM	N.	Anno						
LI	6	2003	Valstybės pagalba uždarai akcinei bendrovei „Ranga IV“	Aiuto di Stato in favore della Società per azioni «Ranga IV»	1/2003 (la durata del progetto d'investimento è 2003-2006)	28.7.2003	0,3 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SI ⁽⁶⁾	2	2003	Zasavska garancijska shema	Regime di garanzie Zasavje	31.12.2012	28.7.2003	0,2 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
SI	3	2003	Pomurska garancijska shema	Regime di garanzie Pomurje	31.12.2012	28.7.2003	0,1 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
SI	4	2003	Spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in sproizvodnje toplotne in električne energije	Incentivazione allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili, impiego efficace di energia e co-produzione di calore ed energia elettrica	31.12.2006	28.7.2003	2,5 milioni di euro all'anno	Regime di aiuti
SK ⁽⁷⁾	1	2003	K&S INTERNATIONAL, s.r.o., Bardejov	K&S INTERNATIONAL, s.r.o., Bardejov	2001-2004	15.7.2003	0,069 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	2	2003	AUTO PELA, s.r.o., Trnava	AUTO PELA, s.r.o., Trnava	2001-2006	15.7.2003	0,027 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	3	2003	VS-MONT, s.r.o., Lazy pod Makytou	VS-MONT, s.r.o., Lazy pod Makytou	2001-2006	15.7.2003	0,049 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	4	2003	HYGAL, s.r.o., Trnava	HYGAL, s.r.o., Trnava	2001-2004	15.7.2003	0,028 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	5	2003	AUTOKOMPLEXX, spol. s.r.o., Nováky	AUTOKOMPLEXX, Ltd, Nováky	2001-2008	15.7.2003	0,036 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	6	2003	SOVEX-BC, spol. s.r.o., Zlaté Moravce	SOVEX-BC, Ltd, Zlaté Moravce	2001-2004	15.7.2003	0,019 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	7	2003	KÁVOMATY, s.r.o., Kežmarok	KÁVOMATY, Ltd, Kežmarok	2001-2006	15.7.2003	0,036 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	8	2003	REGADA, s.r.o., Prešov	REGADA, Ltd, Prešov	2001-2004	15.7.2003	0,02 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	9	2003	JOCHMAN-NETZSCH, s.r.o., Spišská Nová Ves	JOCHMAN-NETZSCH, Ltd, Spišská Nová Ves	2001-2006	15.7.2003	0,027 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	10	2003	BRANCH TRADING, s.r.o., Senica	BRANCH TRADING, Ltd, Senica	2001-2006	15.7.2003	0,061 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	11	2003	BENMOTO, s.r.o., Horné Orešany	BENMOTO, Ltd, Horné Orešany	2001-2009	15.7.2003	0,025 milioni di euro in totale	Singolo aiuto

COMP n.			Denominazione dell'aiuto (in lingua originale)	Denominazione dell'aiuto	Durata	Data della decisione della Commissione	Stanziamiento in euro	Tipo di aiuto
SM	N.	Anno						
SK	12	2003	CELLTEX, s.r.o., Ivanka pri Dunaji	CELLTEX, Ltd, Ivanka pri Dunaji	2001-2005	15.7.2003	0,018 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	13	2003	TOMIREX SLOVAKIA, s.r.o., Košice	TOMIREX SLOVAKIA, Ltd, Košice	2001-2007	15.7.2003	0,02 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	14	2003	MATADOR, a.s., Púchov	MATADOR, Società per azioni, Púchov	2003-2006	15.7.2003	0,009 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	15	2003	Ecco Slovakia, a.s., Martin	Ecco Slovakia, Società per azioni, Martin	2003-2006	15.7.2003	0,15 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	18	2003	Boge Slovakia, a.s., Trnava	Boge Slovakia, Società per azioni, Trnava	2002-2006	15.7.2003	3,7 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	19	2003	BARLO PLASTICS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina	BARLO PLASTICS SLOVAKIA, Ltd, Žilina	2002-2006	15.7.2003	2,2 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	21	2003	Gábor, spol. s.r.o., Bánovce n/Bebravou	Gábor, Ltd, Bánovce n/Bebravou	2005-2014	15.7.2003	2,8 milioni di euro in totale	Singolo aiuto
SK	24	2003	g EKOM, spol. s.r.o., Piešťany	EKOM, Ltd, Piešťany	2000-2006	15.7.2003	0,046 milioni di euro in totale	Singolo aiuto

(1) CY — Cipro

(2) CZ — Repubblica ceca

(3) EE — Estonia

(4) LV — Lettonia

(5) LI — Lituania

(6) SI — Slovenia

(7) SK — Slovacchia.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2004/C 88/03)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 86

1. Servizio competente dello Stato Membro

Nome: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Telefono (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios, Avda. Manuel de Falla s/n, E-11690 Olvera (Cádiz)

S.C.A. San Antón, Avda. de Andalucía, 8, E-41670 Pruna (Sevilla)

Aceites Blázquez S.L., Avda. de Andalucía, 18, E-41670 Pruna (Sevilla)

Almazara El Salado, C/ Vitoria, 22, E-11690 Olvera (Cádiz)

SAT 1 184 San José Obrero, Ctra. Morón — Algodonales s/n, E-41780 Coripe (Sevilla)

S.C.A. El Agro, Ctra. Setenil — Alcalá del Valle s/n, E-11692 Setenil de las Bodegas (Cádiz)

Almazara Las Pilas, C/ Socorro, 32, E-11690 Olvera (Cádiz)

Almazara El Vínculo, Ctra. Zahara — Grazalema Km. 1, E-11688 Zahara de la Sierra (Cádiz)

2.2. Indirizzo

Nome: Ceder Sierra de Cádiz S.A.

Indirizzo: Castillo Palacio de los Ribera, plaza Alcalde José González s/n
E-11640 Bornos (Cádiz)

Telefono (34) 956 72 90 00

Fax (34) 956 72 82 63

2.3. Composizione: Produttore/Trasformatore (x) altro ()

3. Tipo di prodotto: «Olio di oliva extravergine — classe 1.5 Materie grasse».

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: «Sierra de Cádiz».

4.2. Descrizione: Olio di oliva extravergine ottenuto da olive dell'olivo (*Olea Europea L*), delle varietà Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huevar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla e Arbequina, con le seguenti caratteristiche: acidità massima 0,6 %; indice di perossidi: massimo 18 m.eq. di ossigeno attivo per Kg; assorbenza all'ultravioletto (k_{270}): massimo 0,20; umidità: massimo 0,1 %; impurezze: massimo 0,1 %; punteggio organolettico (gruppo di assaggiatori): non inferiore a 6,7 punti.

Oli di aroma fruttato medio-intenso di oliva verde o matura, che ricorda frutti e profumi di bosco, dal sapore leggermente amaro e piccante, ma ben equilibrati al palato.

4.3. Zona geografica

Ubicazione e delimitazione della zona

La zona di produzione, fabbricazione e confezionamento è una subcomarca naturale della comarca della Sierra de Cádiz, situata nella parte nordorientale di questa provincia e incassata tra catene montuose come quelle di Lijar, Algodonales, e, verso sud ovest, di Grazalema. Essa è inoltre adiacente al parco naturale «Sierra de Grazalema», nel cui territorio sono inclusi due dei comuni che la costituiscono: un elemento questo che spiega bene le caratteristiche particolari dell'ambiente naturale di questa regione.

Comuni appartenenti alla zona in questione

Sette comuni della provincia di Cádiz (Alcalá del Valle, Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Torrealháquime, Zahara de la Sierra) e due comuni della provincia di Sevilla (Coripe e Pruna).

Zona di fabbricazione e di condizionamento

La zona di fabbricazione e di condizionamento coincide con quella di produzione.

4.4. Prova dell'origine: Gli oliveti, i frantoi e/o gli stabilimenti di condizionamento iscritti nei registri del Consejo Regulador saranno soggetti ad ispezioni periodiche per fini di controllo e verifica della conformità ai requisiti prescritti.

Nelle ispezioni negli oliveti verranno raccolti dati concernenti lo stato di salute delle piantagioni e i trattamenti fitosanitari praticati. Nelle ispezioni presso i frantoi e/o gli stabilimenti di condizionamento si potranno prelevare campioni di prodotti e dati riguardanti l'accettazione delle olive, l'elaborazione e la conservazione dell'olio nonché il volume della produzione.

Il frantoio e/o lo stabilimento di condizionamento registrato presenterà una domanda di certificazione di una partita di prodotto (su un modulo prestampato) in modo che il Consejo Regulador proceda ad un prelievo di campioni corrispondente; successivamente i depositi saranno sigillati sino alle operazioni di condizionamento.

Per essere certificata, una partita di prodotto dovrà essere conforme ai requisiti amministrativi, tecnici e regolamentari stabiliti nel «Reglamento y Manual de Calidad» (disciplinare della qualità del prodotto). Il Consejo Regulador deciderà in merito alla concessione o meno della certificazione, sulla base del dossier presentato contenente i dati relativi alle ispezioni effettuate, i risultati analitici ed altri documenti in suo possesso.

Una volta ottenuta la certificazione, il prodotto sarà condizionato sotto il controllo del Consejo Regulador stesso. Le confezioni riceveranno la controetichetta di identificazione della denominazione di origine, su cui oltre al nome «Sierra de Cádiz» e il logotipo, sarà stampigliato un numero unico, corrispondente al singolo contenitore.

4.5. Metodo di ottenimento

La fabbricazione consiste sostanzialmente nell'estrazione, per spremitura, del succo dell'oliva: si conservano così tutte le caratteristiche del frutto e si ottiene un succo naturale con caratteristiche molto apprezzate.

Descrizione più particolareggiata.

Fattori fissi e tecniche colturali

Gli oliveti tradizionali sono più che centenari, sono situati su forti pendii, ripartiti in particelle agricole molto piccole. Quella dell'olivo è una coltura arida, praticata anche in particelle non meccanizzabili in cui continuano ad essere utilizzati i muli.

Raccolta e trasporto

Bisogna tener conto di due fattori: l'epoca e il sistema.

Il raccolto comincia più o meno nel mese di novembre e termina a febbraio o a marzo. I sistemi di raccolta sono differenti, basati però sempre sui metodi tradizionali che danneggiano meno i frutti.

La condizione indispensabile nella Sierra de Cádiz è la separazione del frutto colto direttamente dall'albero da quello caduto a terra.

Il trasporto dei frutti avviene in condizioni tali da danneggiarli il meno possibile.

Accettazione del frutto

Prima di arrivare al frantoio, le olive raccolte a terra sono separate da quelle raccolte sull'albero.

Fasi del processo di fabbricazione

Vengono utilizzati i processi e le apparecchiature più adeguati per ottenere il migliore olio d'oliva extravergine. Le fasi sono le seguenti: pulitura e lavaggio; immagazzinamento; macinazione; frullatura; separazione delle fasi liquide e solide (a due o a tre fasi); separazione delle fasi liquide (per centrifugazione o con sistema misto).

Condizionamento e conservazione

Il magazzino o cantina è il luogo in cui l'olio sarà conservato sino alla commercializzazione. Gli oli extravergini protetti da questa denominazione d'origine saranno condizionati sempre in bottiglie di vetro. Il condizionamento nella zona di origine è obbligatorio; esso mira chiaramente a proteggere in modo più efficace la qualità e l'autenticità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione di origine, di cui i beneficiari sono pienamente e collettivamente responsabili; è indiscutibile che i controlli effettuati nella zona di produzione sotto la responsabilità dei beneficiari della denominazione di origine sono accurati e sistematici e vengono realizzati da professionisti che dispongono di conoscenze specialistiche per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto. E' difficile che i necessari controlli, ai quali si deve procedere al fine di garantire il prodotto, possano presentare uguale efficacia al di fuori della zona di produzione.

- 4.6. **Legame:** La mescolanza naturale di varietà nella zona (la varietà principale è pur sempre la «Lechín») unitamente alle caratteristiche peculiari di una comarca montana come quella in oggetto, fanno sì che si ottenga un olio di oliva extravergine con determinate qualità specifiche, noto sin dai tempi antichi come «olio della Sierra de Cádiz.»

Legame storico:

La tradizione olivicola di questa zona risulta, nel corso del tempo, da varie testimonianze scritte, alcune delle quali — le più rappresentative — vengono citate qui in appresso. Olvera è un comune il cui nome deriva dalla parola araba «Wubira», che a sua volta sta ad indicare che in queste terre c'erano molti oliveti («oliveras»).

Le opere di Madoz, Igartuburu, ecc. del secolo XVIII ricordano che nell'Algodonales gli oli sono prodotti in grande quantità e sono di qualità eccellente.

Nella zona di Pruna c'è un'impresa familiare che produce olio dal 1886.

Nel «Diccionario Geográfico Ilustrado de 1833» viene ricordato il fatto che a Setenil de las Bodegas vi erano quattro oleifici.

Nella bibliografia succitata, quando si fa riferimento a Zahara de la Sierra si ricorda l'esistenza di un olio magnifico, definito «agreste, rustico, fruttato come nessun altro».

Nella zona El Gastor funzionavano nel dopoguerra quattro frantoi, due dei quali vengono attualmente conservati come vestigia del passato.

Legame naturale

Fattori naturali:

Orografia:

La comarca della Sierra de Cádiz presenta due ambienti geografici differenti: da un lato, il massiccio di Grazalema e, dall'altro, la zona nordoccidentale, in cui si trovano propriamente i terreni ad oliveto, separate tra loro dal fiume Guadalete.

Suoli:

I terreni della Sierra de Cádiz sono poveri e si prestano a poche coltivazioni, salvo quelle erbacee nelle zone di campagna coltivata e l'olivo nelle zone maggiormente in pendenza.

Clima:

La Sierra de Cádiz ha un clima molto diverso dal resto della provincia, dovuto alla maggiore altitudine, che può arrivare fino a 1 800 metri. È una delle zone più fredde della provincia di Cádiz, a causa della lontananza dal mare, con una piovosità superiore a 600 litri all'anno.

Condizioni di produzione:

La coltivazione dell'olivo nella Sierra de Cádiz è diffusa in zone in cui è difficile praticare altre coltivazioni, data anche la facilità di questa pianta ad attecchire in terreni marginali, in pendenza e sassosi. Le aziende sono piccole, molte delle quali di estensione compresa tra i 5 e i 10 ettari, in cui l'olivo costituisce la principale coltura.

In generale, si tratta di olivi vecchi e situati in terreni difficilmente accessibili con i mezzi meccanici; inoltre, data la loro maggiore adattabilità, questi alberi sono stati impiantati sui terreni più marginali. La lavorazione e il raccolto vengono ancora oggi praticati con muli, a causa delle forti pendenze che caratterizzano molti di questi terreni.

4.7. Struttura di controllo

Nome: Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Cádiz»

Indirizzo: Polígono Industrial de Olvera s/n, E-11690 Olvera (Cádiz)

Telefono (34) 956 13 00 34

Fax (34) 956 12 05 11

L'organismo di controllo è conforme alla norma EN 45011.

4.8. **Etichettatura:** Dopo aver ottenuto il certificato dal Consejo Regulador, il frantoio o lo stabilimento di condizionamento potrà imbottigliare l'olio, attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento sulla denominazione d'origine.

Le etichette saranno autorizzate dal Consejo Regulador e su di esse dovrà figurare obbligatoriamente la dicitura «Denominación de Origen Sierra de Cádiz».

Le controetichette saranno numerate e spedite dal Consejo Regulador.

4.9. Condizioni nazionali

- Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970, Statuto della vigna, del vino e delle bevande alcoliche.
- Decreto 835/1972, del 23 marzo 1972, di applicazione della legge 25/1970.
- Ordinanza 25 gennaio 1994 di attuazione nella legislazione spagnola del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Decreto regio 1643/1999, del 22 ottobre 1999, sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

N. CE: ES/00219/28.12.2001.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 10 dicembre 2003.

Publicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2004/C 88/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

Numero nazionale del fascicolo: 112/02

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo: Av. Afonso Costa, n.º 3, P-1949-002 Lisboa

Tel. (351) 218 44 22 00

Fax (351) 218 44 23 16

2. *Associazione richiedente*

2.1. Nome: ESTRELACOOP — Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela, CRL

2.2. Indirizzo: Rua Miguel Bombarda, n.º 20, P-6360 Celorico da Beira

Tel. (351) 271 74 13 21

Fax (351) 271 74 33 21

2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto*: Classe 1.4 — Altri prodotti di origine animale (prodotto lattiero-caseario)

4. *Descrizione del disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Requeijão Serra da Estrela».

4.2. *Descrizione*: Il Requeijão Serra da Estrela è il latticino ottenuto per precipitazione o coagulazione, per riscaldamento, delle proteine contenute nel siero proveniente dall'elaborazione del Queijo (formaggio) Serra da Estrela – DOP. Si può aggiungere al siero latte crudo di pecora, ottenuto dalla mungitura di pecore di razza Bordaleira Serra da Estrela e Churra Mondegueira, acqua potabile e, in alcuni casi, in condizioni molto specifiche debitamente autorizzate, latte di capra di razza Serrana, delle varietà Serrana o Jarmelista. Il Requeijão Serra da Estrela si presenta come una massa da cremosa a leggermente granulata, morbida e uniforme, di colore bianco. Prende la forma del recipiente che lo contiene (forma approssimativa di un cilindro basso irregolare) e le unità variano in peso da 150 a 400 grammi. Presenta inoltre una struttura ben legata, uniformemente cremosa, liscia al taglio e di colore bianco. Il sapore e l'aroma sono gradevoli e si fondono in bocca. Dal punto di vista chimico, il prodotto si caratterizza per il fatto di possedere tra il 55 e il 60 % di umidità, tra il 19 e il 20 % di proteine, tra il 18 e il 20 % di grassi e un tenore di ceneri (sostanza minerale) che oscilla tra l'1 e l'1,5 %. Tradizionalmente, il prodotto era presentato su una foglia di cavolo e doveva essere consumato prima che tale foglia appassisse. Oggi, nel rispetto delle norme igieniche vigenti e trattandosi di un prodotto molto deperibile e microbiologicamente sensibile, esso è confezionato nella regione di origine e commercializzato in materiale appropriato (foglie di carta vegetale), innocuo e inerte al contenuto.

4.3. *Zona geografica*: In considerazione delle condizioni edafico-climatiche e delle competenze necessarie per la produzione della materia prima e per la trasformazione e l'ottenimento del latticino, con metodi locali, leali e costanti, e per trattarsi di un prodotto derivato del processo di fabbricazione del «Queijo Serra da Estrela — DOP», l'area geografica di produzione del latte e del siero e di ottenimento e confezione del Requeijão Serra da Estrela è identica a quella del formaggio citato, essendo logicamente circoscritta agli stessi comuni: Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia; frazioni Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Pena Verde e Valverde del comune di Aguiar da Beira; frazioni Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares e Vila Cova do Alva del comune di Arganil; frazioni Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra e Verdelhos del comune di Covilhã; frazioni Aldeia Viçosa, Corujeira, Cavadoude, Faia, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Meios, Mizarela, Pêro Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé, Seixo Amarelo, Vale Amoreira, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego e Vila Soeiro del comune di Guarda; frazioni Midões, Póvoa de Midões e Vila Nova de Oliveirinha del comune di Tábua; frazioni Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lageosa Tonda, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nadufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel de Outeiro e Tondela del comune di Tondela; frazioni Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanhos, Torres, Vila Franca das Naves e Vilares del comune di Trancoso e frazioni Fragosela, Povolide, São João de Lourosa e Loureiro de Silgueiros del comune di Viseu.

- 4.4. **Prova dell'origine:** Il latte di pecora e di capra è ottenuto in aziende agricole situate obbligatoriamente all'interno dell'area geografica e sottoposte a controlli. Anche i greggi di pecore e di capre di razze locali sono controllati, in particolare per quanto riguarda la razza, l'alimentazione, il trattamento, la sanità e la mungitura. Gli impianti di ottenimento sono situati obbligatoriamente all'interno della medesima area geografica di produzione, elaborazione e confezione del Queijo Serra da Estrela. Tutto il processo produttivo, dalle razze ovine al trattamento delle pecore, alle fasi di trasporto del latte, fabbricazione del formaggio Serra da Estrela, raccolta del siero, aggiunta delle rimanenti materie prime e fabbricazione del requeijão, fino alla confezione e all'etichettatura, sono oggetto di registri appropriati e soggette al controllo effettuato dal rispettivo Organismo privato di controllo e certificazione. In tal modo, il Requeijão Serra da Estrela risulta interamente rintracciabile, da ogni unità commercializzata fino all'azienda agricola di provenienza del latte.
- 4.5. **Metodo di ottenimento:** Il Requeijão Serra da Estrela è fabbricato dal siero del «Queijo Serra da Estrela — DOP», sua materia prima per eccellenza. Al siero, ottenuto per sgocciolatura della cagliata e filtrato, si aggiunge dal 10 % al 20 % d'acqua, se il formaggio è elaborato con salatura nel latte, per addolcire il sapore del latticino. Successivamente, si avvicina ad una fonte di calore, riscaldando lentamente il tutto, mescolando continuamente, sempre nello stesso senso, fino a raggiungere la temperatura di 82 °C. A questo punto alcuni caseifici aggiungono il latte di pecora in percentuale non superiore al 18 % della quantità di siero. Meno frequenti sono i produttori che aggiungono anche una piccola percentuale di latte di capra di razza Serrana, delle varietà Serrana e Jarmelista. In tal caso, occorre un'autorizzazione espressa del Consorzio di produttori e l'aggiunta del latte di capra deve figurare sull'etichetta del prodotto. Quando si smette di mescolare, in pochi minuti si raggiungono i 96 °C, temperatura alla quale le proteine (lattoalbumina e lattoglobulina) precipitano per coagulazione, formando «fiocchi». Questi ultimi sono raccolti con l'aiuto di una spannatoia o di un cucchiaio. Tradizionalmente, i fiocchi erano raccolti e messi in piccoli cesti di vimini sottili di castagno, detti anche «açafates», per liberarli del «sorelho» (residuo liquido). Terminata questa operazione, il latticino era pronto al consumo. Oggi i fiocchi sono messi in un recipiente della stessa forma, ma di materiale inerte e innocuo. Dopo la perdita del residuo liquido, il latticino è confezionato immediatamente in carta vegetale, come riferito al punto 4.2.

Il Requeijão Serra da Estrela deve essere preconfezionato all'origine (nel caseificio in cui è prodotto) per:

- mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto e garantirne la genuinità e la qualità — il Requeijão Serra da Estrela è un prodotto fragile e microbiologicamente deperibile. Qualsiasi manipolazione contribuisce ad alterarne le caratteristiche microbiologiche e sensoriali. Si tratta infatti di un prodotto che, fuori del suo imballaggio protettore, si disidrata con facilità, trasformandosi in una massa secca e friabile, di colore giallognolo. D'altra parte, la confezione di origine evita che il Requeijão Serra da Estrela possa essere mescolato o confuso con altri latticini di qualità inferiore;
 - garantire la rintracciabilità e il controllo — la confezione di origine del Requeijão Serra da Estrela è di disegno intelligente e può essere chiusa apponendovi la marca di certificazione stessa, incollata ai due estremi, rendendo così impossibile violare l'imballaggio e sostituirne il contenuto all'insaputa del consumatore. D'altra parte, la marca di certificazione numerata costituisce un elemento chiave per garantire la rintracciabilità completa del prodotto.
- 4.6. **Legame:** Le attività agropastorali costituiscono, da tempo immemorabile, un'importante ricchezza dei comuni della regione della Serra da Estrela. L'allevamento di bestiame ovino, con animali a duplice vocazione (carne e latte) assume un'importanza particolare e costituisce un complemento importante dell'attività agricola e dell'economia degli abitanti. Da tale attività derivano prodotti che, pur possedendo una base comune, si differenziano in modo complementare nell'ambito dell'economia della zona montana: il Borrego (agnello) Serra da Estrela — DOP, il Queijo (formaggio) Serra da Estrela — DOP e il Requeijão Serra da Estrela — DOP. In Portogallo, la fabbricazione e il consumo del formaggio e del requeijão nella regione dei Montes Herminios (attuale Serra da Estrela) sono documentati sin dai tempi dell'occupazione romana della penisola iberica. In una regione montana, dotata di scarse risorse naturali, la necessità di utilizzare interamente il latte prodotto è stata sin da tempi immemorabili un fatto essenziale per i produttori, motivo per cui non desta sorpresa che l'organizzazione richiedente sia la stessa del Queijo Serra da Estrela. È ampiamente documentata la storia del Requeijão Serra da Estrela, di cui è ben nota la forma tradizionale di presentazione, in cestini di paglia, avvolto in foglie di cavolo o di gelso. L'arte dell'elaborazione del Requeijão Serra da Estrela è considerata patrimonio culturale dell'area geografica di produzione, essendo le caratteristiche del prodotto facilmente percepibili e riconoscibili dagli abitanti della zona e dai consumatori abituali.

Di fatto, trattandosi di una delle regioni di maggiore densità di bestiame ovino e caprino, di razze specifiche e tipiche regionali, proprio in relazione alla vocazione silvicola e pastorale e al clima appropriato, è facile stabilire il legame fra il Requeijão Serra da Estrela e la regione. Così, alla specificità di questo prodotto concorrono fattori naturali — razze di animali (pecore Bordaleira Serra da Estrela e Churra Mondegueira e, in alcuni casi, capre Serrana), pascoli specifici e condizioni climatiche uniche in Portogallo — che determinano l'ottenimento di latte di pecora con caratteristiche particolari. Attraverso lo sviluppo di un'arte e di un sapere nella produzione di formaggio di pecora, usando come coagulante il cardo vegetale (*Cynara cardunculus*), anch'esso raccolto nella regione, si ottiene un siero con caratteristiche uniche, che influisce marcatamente sulla qualità del Requeijão Serra da Estrela.

La fabbricazione del formaggio, del burro e del requeijão ha rappresentato una risorsa alimentare importante per la regione e, per le condizioni ambientali naturali, alleate alla qualità eccellente della materia prima, il formaggio ha raggiunto una fama addirittura internazionale per le sue ottime qualità nutritive e organolettiche, assai apprezzate. Per quanto riguarda, invece, il Requeijão Serra da Estrela, va rilevato non solo il valore economico rappresentato dall'utilizzazione del siero proveniente dalla lavorazione del formaggio, ma anche il riconoscimento dell'importante valore alimentare. Storicamente, il siero è stato usato per i fini più diversi. È usato nell'alimentazione umana allo stato puro o trasformato in requeijão e burro, per scopi terapeutici in diete particolari indicate per talune malattie e come alimento per animali. (Ippocrate, 460 anni prima di Cristo, già consigliava il consumo di siero in grandi quantità durante lunghi periodi). Motta Prego, nella sua opera dal titolo *Manteigas e Queijos* («Burri e formaggi»), riferiva nel 1906: «(. . .) La Beira esportava principalmente formaggio e lana. Produceva olio e vino per il consumo locale. I più poveri vivevano del prodotto dei loro greggi e il siero nella zuppa di pane di granoturco costituiva un fondamento dell'alimentazione soprattutto dei bambini. (. . .)». Se nei tempi andati il siero proveniente dalla lavorazione del «Queijo Serra da Estrela», da solo o in una zuppa di pane di granoturco, di segale o misto, serviva nella maggior parte dei casi ad ingannare la fame dei figli delle famiglie meno abbienti della regione, attualmente, quale prodotto ad elevato tenore proteico e basso tenore di grassi, è assai apprezzato come complemento finale di un pasto o per la serenità riconfortante che procura al volgere della sera. Si può consumare semplice, diluito nel latte o nel caffè, mescolato con miele o dolce di zucca, con o senza pezzi di noci, nocciole o mandorle. Il Requeijão Serra da Estrela gode di ampia notorietà presso i consumatori. Quale che ne sia la forma di consumo, il consumatore lo associa invariabilmente alla regione di origine. Di fatto, riassumendo, è facile stabilire il legame essenziale fra le pecore di razze autoctone della regione, i pascoli della medesima regione, tipici per la natura del suolo e per le condizioni climatiche, la qualità del latte così prodotto, le competenze dei pastori e dei formaggiai e le caratteristiche qualitative del prodotto finale: il Requeijão Serra da Estrela.

4.7. Struttura di controllo

Nome: Beira Tradição — Certificação de Produtos da Beira, LDA

Indirizzo: Urbanização Auto Mecânica, n.º 8, r/c, P-6000 Castelo Branco

Tel. (351) 272 32 98 43

Fax (351) 272 32 98 43

4.8. Etichettatura: Menzioni obbligatorie: Requeijão Serra da Estrela — Denominação de Origem, lista di ingredienti, data di scadenza minima, contenuto netto, nome e indirizzo del produttore, indicazione del lotto, temperatura di conservazione, marca sanitaria, nonché Marca di certificazione, debitamente numerata (numero di serie), recante anche il nome del prodotto e il nome dell'ente di certificazione.

4.9. Condizioni nazionali: —

Numero CE: PO/00235/16.5.2002.

Data di ricezione del fascicolo integrale: 22 gennaio 2004.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾

(2004/C 88/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata
Avvertenza: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 676 del 1996 pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 216 de 17 luglio 1997 termina a decorrere dalla data della presente pubblicazione.		
CEN	EN 676:2003	Brucciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata
CEN	EN 30-1-4:2002	Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori
CEN	EN 1266:2002	Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione:

- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tlf. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)
- Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles; tlf. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tlf. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione ⁽²⁾ il cui elenco figura in annesso alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/34/CE ⁽³⁾ modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽⁴⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Altre norme armonizzate in materia di apparecchi a gas sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

⁽²⁾ <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3403 — JP Morgan/Bank One)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 88/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 2 aprile 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese J.P. Morgan Chase & Co («JPMC», Stati Uniti) e Bank One Corporation («Bank One», Stati Uniti) procedono ad una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - JPMC: servizi finanziari,
 - Bank One: servizi finanziari.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3403 — JP Morgan/Bank One, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3392 — WestLB/Klöckner)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2004/C 88/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1 aprile 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa WestLB AG («WestLB», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Klöckner & Co. AG («Klöckner», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— WestLB: servizi finanziari,

— Klöckner: produzione e commercializzazione di acciaio e altri metalli.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3392 — WestLB/Klöckner, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2004/C 88/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione:	27.2.2004
Stato membro:	Paesi Bassi — Olanda settentrionale (parte delle aree 87.3.c)
N. dell'aiuto:	N 561/03
Titolo:	Modifiche al regime di incentivi agli investimenti Olanda settentrionale 2000 (IPR 2000) (approvato con il n. N 764/99)
Obiettivo:	Sviluppo regionale
Fondamento giuridico:	Verordening Investeringspremiereregeling Noord-Nederland 2000 (IPR 2000)
Stanziamiento:	Immutato
Intensità o importo dell'aiuto:	Immutata
Durata:	2004-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1 aprile 2004

a richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.]

(CON/2004/12)

(2004/C 88/09)

1. Il 27 febbraio la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere in merito a una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [SEC(2004) 204 def.] (di seguito «raccomandazione»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 111, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. La raccomandazione propone un progetto di decisione del Consiglio (di seguito «progetto di decisione») che definisce la posizione della Comunità in vista di un accordo (di seguito «accordo») sulle relazioni monetarie tra la Comunità e il principato d'Andorra (di seguito «Andorra») con riguardo a quanto segue:
 - a) l'utilizzo dell'euro quale moneta ufficiale di Andorra; e
 - b) il divieto per Andorra di emettere banconote, monete o sostituti monetari se non dopo essersi accordati con la Comunità sulle condizioni di tali emissioni; e
 - c) l'obbligo per Andorra di conformarsi alla normativa comunitaria sulle banconote e monete in euro, da cui discende l'impegno a collaborare con la Comunità per quanto attiene alle misure atte a proteggere le banconote e le monete in euro dalle frodi e dalla contraffazione e ad adottare le misure di attuazione della legislazione comunitaria in materia; e
 - d) l'adozione da parte di Andorra di tutte le misure appropriate che assicurano l'applicazione in Andorra di tutta la legislazione comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria, in particolare quella relativa alle attività e alla vigilanza di tutti gli enti considerati, nonché di tutta la legislazione comunitaria pertinente sulla prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti e di prevenzione delle frodi e della contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e sugli obblighi di segnalazione statistica, e
 - e) l'esame della possibilità, per gli enti finanziari con sede nel territorio di Andorra, di avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell'area dell'euro, ad adeguate condizioni stabilite in accordo con la BCE e precisate nell'accordo.
4. La BCE è consapevole del fatto che è negli interessi della Comunità avviare trattative in vista di concludere un accordo monetario con Andorra. Nel determinare la portata di un tale accordo, i legami storici tra Andorra, Spagna e Francia meritano particolare attenzione. La BCE è del parere che un accordo tra la Comunità e Andorra renda più chiaro lo status giuridico dell'euro in Andorra. Prima dell'introduzione della moneta unica, Andorra utilizzava il franco francese e la peseta spagnola. Andorra ha unilateralmente adottato l'11 ottobre 2000 la legge sulle misure che garantiscono la transizione dell'euro nel Principato di Andorra ⁽¹⁾ alla quale erano allegati alcuni regolamenti del Consiglio sull'introduzione dell'euro ⁽²⁾. La BCE ritiene che un paese terzo possa introdurre l'euro solo in seguito a un accordo con la Comunità.

⁽¹⁾ Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, Butlletí Oficial, 8 novembre 2000.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2595/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 1)], Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 sull'introduzione dell'euro [GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2)] e Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro [GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1)].

5. La BCE prende nota del fatto che l'articolo 3 del progetto di decisione costituisce il fondamento per l'autorizzazione di Andorra ad utilizzare l'euro quale moneta ufficiale e ad attribuire corso legale alle banconote e monete in euro. Una conseguenza logica di ciò è che Andorra è tenuta ad impegnarsi a conformarsi alle norme comunitarie sulle banconote e monete in euro, come previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, del progetto di decisione.
6. La BCE concorda con la proposta di imporre un obbligo in capo ad Andorra di stretta collaborazione con la Comunità nella lotta contro la contraffazione e le frodi sulle banconote e monete in euro, come previsto nell'articolo 5, paragrafo 2, del progetto di decisione. Per quanto riguarda l'obbligo imposto su Andorra di adottare la normativa di applicazione della legislazione comunitaria in tale materia, ciò non dovrebbe essere limitato a quella adottata sotto il primo pilastro ma dovrebbe riguardare anche la legislazione adottata sotto il terzo pilastro, come ad esempio la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro⁽¹⁾.
7. La BCE accoglie con favore quanto contenuto nell'articolo 6, paragrafo 1, del progetto di decisione, il cui obiettivo è quello di attuare il quadro normativo applicabile agli enti finanziari aventi sede nella Comunità anche a quelli aventi sede nel territorio di Andorra, proteggendo così la moneta unica e garantendo condizioni paritarie. Vista l'importanza della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli, la BCE raccomanda esplicitamente di menzionare tale settore nella lista della legislazione comunitaria pertinente che Andorra è tenuta ad applicare.
8. La BCE considera parimenti con favore il fatto che in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del progetto di decisione, Andorra si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad applicare tutta la legislazione comunitaria pertinente in materia di obblighi di segnalazione statistica. Il quadro statistico della BCE è sufficientemente flessibile da poter essere applicato da parte di paesi terzi, e le informazioni statistiche fornite da tali paesi potrebbero essere utili per l'espletamento dei compiti del SEBC.
9. L'articolo 6, paragrafo 2, del progetto di decisione prevede che l'accordo possa concedere agli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell'area dell'euro, previo consenso della BCE. La BCE è del parere che ciò sarebbe possibile solo a condizione che il sistema finanziario di Andorra si evolva in maniera significativa. Le condizioni appropriate per poter concedere un tale accesso dovranno essere precisate nel medesimo accordo.
10. La BCE si rallegra del fatto che le trattative per conto della Comunità saranno portate avanti dalla Commissione in piena associazione con la Spagna e con la Francia e in associazione con la BCE in tutti quegli aspetti rientranti nei settori di sua competenza.
11. Infine, la BCE desidera mettere in rilievo che l'avvio delle trattative con Andorra in vista di un accordo sulle relazioni monetarie non deve essere considerato un precedente per l'apertura di trattative in vista di accordi monetari tra la Comunità e altri paesi terzi nel futuro. In tale contesto la BCE nota che l'assenza fino ad oggi di intese formali in materia monetaria tra Andorra e qualunque Stato membro rifletta il fatto che, diversamente dalla Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano e il Principato di Monaco, Andorra è diventata Stato sovrano solo nel 1993. Ciò spiega anche perché Andorra non è stata inclusa nella Dichiarazione n. 6 sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco, allegata al trattato sull'Unione europea⁽²⁾.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1 aprile 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 191 del 29.7.1992, pag. 99.

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2004

a richiesta del Consiglio dell'Unione europea con riguardo a una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (versione codificata)

(CON/2004/10)

(2004/C 88/10)

1. Il 2 febbraio 2004 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (di seguito «regolamento proposto»).
2. La BCE è competente a formulare un parere dal momento che il regolamento proposto trova fondamento sul terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede la consultazione della BCE. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. Nell'intento di rendere più chiari e semplici gli atti giuridici della Comunità che sono stati sottoposti a modifiche, il regolamento proposto codifica in un unico testo, senza alcuna modifica nella sostanza, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro⁽¹⁾ e gli atti successivi di modifica. Il Regolamento (CE) n. 2866/98 ha fissato irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli 11 Stati membri che hanno adottato l'euro il 1° gennaio 1999 ed è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 in modo da includere il tasso di conversione tra l'euro e la dracma greca. La BCE ha formulato il Parere CON/98/61⁽²⁾ e il Parere CON/00/12⁽³⁾ relativi rispettivamente ai Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000.
4. La BCE accoglie in generale favorevolmente la codificazione dell'*acquis communautaire*, in particolare in materia di unione economica e monetaria, in quanto essa contribuisce a realizzare un quadro giuridico chiaro, effettivo e praticabile.
5. La BCE nota altresì con soddisfazione che il regolamento proposto non modifica la sostanza dei Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/000. Visto che il Regolamento (CE) n. 2866/98 è stato modificato una sola volta per includere il tasso di conversione nei confronti della dracma greca, la BCE propone di eliminare il termine «sostanzialmente» nel considerando n. 1 del regolamento proposto.
6. La BCE prende nota anche del fatto che i Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000 furono adottati all'unanimità in virtù rispettivamente del primo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4 e dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato. Di contro, il regolamento proposto verrà adottato sulla base del terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato. Esso prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, prende anche le **altre** misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro quale moneta unica. La BCE considera che tali «altre misure» non includano quelle relative ai tassi di conversione.
7. La BCE osserva che per codificazione si intende una procedura nella quale gli atti oggetto della stessa sono abrogati e formalmente sostituiti da un nuovo atto giuridico unico⁽⁴⁾. La BCE ritiene che il fatto che la codificazione non sia volta a modificare la sostanza degli atti non impedisca all'atto codificante di essere adottato sulla medesima base giuridica prevista per gli atti oggetto della codificazione. Per quanto riguarda il paragrafo 6 relativo all'ambito di applicazione delle misure di cui al terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, la BCE solleva la questione se tale disposizione costituisca una base giuridica appropriata per la codificazione di regolamenti sui tassi di conversione, quali ad esempio i Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000. Dal momento che il Regolamento (CE) n. 2866/98 è stato modificato una sola volta, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di codificare i Regolamenti (CE) n. 2866/98 e n. 1478/2000 solo quando il prossimo regolamento del Consiglio sarà adottato sulla base dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato, vale a dire solo se e nel momento in cui venga abrogata la deroga di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro. Qualora, per qualsivoglia ragione (di natura politica), sia necessaria una immediata codificazione, una base giuridica più appropriata per l'adozione di un regolamento codificato potrebbe essere costituita dal primo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, preferibilmente in combinato disposto con l'articolo 123, paragrafo 5, del trattato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

(1) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1).

(2) GU C 412 del 31.12.1998, pag. 1.

(3) GU C 177 del 27.6.2000, pag. 11.

(4) Si veda l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, paragrafo 1 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI AELS (EFTA)

**Rassegna commentata dei mercati regolamentati a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE
relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (DSI)**

(2004/C 88/11)

1. La direttiva 93/22/CEE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (DSI) autorizza i singoli Stati membri a conferire lo status di «mercato regolamentato» ai mercati costituiti sul loro territorio e conformi alla loro regolamentazione.

2. A norma dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE per «mercato regolamentato» si intende il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B della medesima direttiva, che:

— sia riconosciuto tale dallo Stato membro d'origine (definito ai sensi dell'articolo 1, punto 6, lettera c) della direttiva);

— funzioni regolarmente;

— sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato;

— ottemperi a tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva.

3. L'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE prescrive agli Stati membri di aggiornare l'elenco dei mercati regolamentati da essi autorizzati e di trasmettere agli altri Stati membri ed alla Commissione gli aggiornamenti. Lo stesso articolo impone alla Commissione di pubblicare ogni anno gli elenchi dei mercati regolamentati notificati. Una rassegna annotata dei mercati regolamentati negli Stati membri dell'Unione è già stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 16 novembre 2002 ⁽¹⁾.

4. Il punto 6, lettera b) del Protocollo 1 allegato all'accordo SEE statuisce che qualora, conformemente ad un atto, debbano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata della *Gazzetta ufficiale* stessa.

5. Il presente elenco è stato stilato dal comitato permanente degli Stati EFTA sulla base delle informazioni fornite dai paesi medesimi. L'elenco riporta la denominazione dei singoli mercati riconosciuti dalle autorità nazionali competenti come conformi alla definizione di «mercato regolamentato», e indica l'ente responsabile della loro gestione e l'autorità competente a emanare e approvare le regole del mercato.

⁽¹⁾ GU C 280 del 16.11.2002, pag. 2.

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Ente di gestione	Autorità competente per la designazione e la vigilanza del mercato
Islanda	1. Kauphöll Íslands hf. (Borsa valori d'Islanda srl — mercato ufficiale) 2. Tilboðsmarkaður VPÍ (Mercato regolamentato OTC — quotazione non ufficiale)	1. Borsa valori d'Islanda srl 2. Borsa valori d'Islanda srl	Fjármálaeftirlitið (Autorità per la vigilanza finanziaria)
Liechtenstein	N.A. (*)	N.A. (*)	N.A. (*)
Norvegia	Borsa valori di Oslo — Mercato azionario — Mercato degli strumenti derivati — Mercato obbligazionario	Oslo Børs ASA	Kredittilsynet (Commissione per il settore bancario, assicurativo e mobiliare della Norvegia)

(*) Non esiste né un mercato azionario né una borsa nel Liechtenstein.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Invito a presentare proposte relativo all'azione di trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei costituito nell'esercizio del loro mandato e depositato sotto forma di doni o legati

(2004/C 88/12)

Riferimento della pubblicazione: C 88 dell'8 aprile 2004.

Nel quadro della politica d'informazione sulla storia dell'integrazione europea, il Parlamento europeo individua ogni anno progetti che contribuiscono a realizzare il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati e ex deputati europei costituito nell'esercizio del loro mandato al Parlamento europeo e depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione.

Base giuridica

- Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- Regolamento sul trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione, approvato il 2 giugno 2003 dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Programma e fonte di finanziamento: trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei

Linea di bilancio: 2271 della sezione I — Parlamento — del bilancio generale dell'Unione europea.

I. NATURA DELLE AZIONI, AREA GEOGRAFICA E DURATA DEL PROGETTO

1. **Obiettivo dell'azione:** agevolare il trattamento e l'accesso gratuito al patrimonio archivistico che i deputati europei hanno costituito durante l'esercizio del loro mandato di parlamentari europei. L'azione si iscrive nel quadro della politica d'informazione sulla storia dell'integrazione europea condotta dal Parlamento europeo a beneficio dei ricercatori e dei cittadini europei.

2. **Obiettivo delle attività:** trattamento archivistico dei documenti acquisiti dai deputati o dagli ex membri del Parlamento europeo (nonché dell'Assemblea comune della CECA e

dell'Assemblea parlamentare europea) nell'esercizio del loro mandato di parlamentari europei. I documenti saranno stati depositati sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione iscritto/a all'SPP-ICA e non dovranno essere stati oggetto di trattamento archivistico. Non saranno concesse sovvenzioni per spese sostenute prima della firma della convenzione specifica di finanziamento (articolo 112 del regolamento finanziario). Dette attività si articoleranno secondo il seguente schema:

- elaborazione di un piano di archiviazione;
 - trattamento archivistico secondo le norme ISAD(G) e ISAAR(CPF);
 - digitalizzazione e trasferimento dei documenti su microfilm.
3. **Area geografica:** Unione europea.
4. **Durata massima:** 30 giugno 2005 (termine ultimo per la presentazione della richiesta di saldo della sovvenzione successivamente al completamento del progetto).

II. FINANZIAMENTO

1. **Stanziamiento massimo assegnato al presente invito a presentare proposte (tale importo può essere ridotto o aumentato a seconda delle esigenze di bilancio e/o funzionali):** 250 000 EUR.

2. Ammontare massimo e minimo delle sovvenzioni

— Percentuale massima del costo del progetto finanziabile con risorse comunitarie: 50 % dei costi determinati pari a 9 900 EUR per metro lineare (\pm 5 000 fogli) per i documenti sotto forma di testo e a 7 EUR ad unità per gli altri tipi di documenti (la percentuale si applica solamente ai costi ammessi al finanziamento, cfr. il punto IV.2).

— Ammontare minimo delle sovvenzioni: 4 950 EUR.

L'ammontare massimo delle sovvenzioni sarà determinato in funzione degli stanziamenti disponibili alla linea di bilancio 2271.

3. Modalità di finanziamento

— 50 % dopo l'elaborazione dell'elenco dei beneficiari e sempre che siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

— emissione, (*eventualmente, su richiesta del PE*), da parte di un organismo bancario autorizzato, di una garanzia di buona esecuzione dell'azione, eseguibile a prima richiesta e per un ammontare pari alla prima quota del finanziamento;

— stipula di una convenzione scritta;

— 50 % al completamento del progetto e alla consegna dei documenti che lo attestano.

4. Numero di sovvenzioni

Solo un fondo documentario può formare oggetto di domanda di sovvenzione per richiedente e per anno.

III. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DI FINANZIAMENTO

1. Condizioni di ammissibilità

- essere una persona giuridica, membro del Consiglio internazionale degli archivi — sezione degli archivi e archivisti dei parlamenti e dei partiti politici (SPP/ICA);
- possedere conoscenze sostanziali in materia di archiviazione;
- avere padronanza del codice deontologico e delle norme internazionali ISAD(G) e ISAAR(CPF);
- possedere una comprovata esperienza nella gestione di documenti relativi alle attività parlamentari;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario (cfr. domande di sovvenzione e formulario «Dichiarazioni sull'onore»;
- essere in grado di produrre ogni pezza giustificativa necessaria per comprovare l'esistenza dei criteri di ammissibilità, di selezione e di attribuzione stabiliti dal presente invito a presentare proposte e dalla base giuridica, con particolare riguardo alle prove di consistenza, composizione e valore storico (per la storia dell'integrazione europea) del fondo.

2. Condizioni minime di finanziamento

Il finanziamento può essere concesso a un istituto, un'associazione o una fondazione solamente qualora:

- i documenti siano stati depositati sotto forma di doni o legati a titolo gratuito e con rinuncia, da parte degli autori, alla retribuzione dei loro diritti patrimoniali sotto forma di diritto d'autore e soprattutto di diritto di riproduzione e il richiedente disponga e possa pertanto certificare il sussistere di un diritto reale all'uso del fondo documentario a titolo gratuito;
- il trattamento archivistico dei documenti sotto forma di testo sia soggetto al codice deontologico e segnatamente alle norme ISAD(G) e ISAAR(CPF), conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I del regolamento sul trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione, approvato il 2 giugno 2003 dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo;
- il richiedente non riceva un'altra sovvenzione, per la stessa azione, a carico del bilancio generale dell'Unione europea;
- i documenti non siano utilizzati, dopo il trattamento archivistico, a scopo di lucro;
- il richiedente si impegni a mettere a disposizione del Parlamento europeo e degli utenti (su supporto cartaceo ed elettronico, nonché, se del caso, sul suo sito Internet) l'inventario completo dei documenti trattati e a dar loro accesso gratuitamente ai documenti originali;
- il richiedente disponga di altre fonti di finanziamento per il trattamento archivistico;
- il richiedente si impegni a gestire direttamente la preparazione e la conduzione del progetto e a non limitarsi al ruolo di intermediario;
- i documenti destinati al trattamento archivistico:
 - concernano *fatti* e *personalità* chiaramente legati alla storia dell'integrazione europea;
 - riguardino l'integrazione europea *dalla* nascita della CECA (è escluso il materiale documentario *antecedente* al 1952);
 - siano legati all'esperienza personale del deputato acquisita nell'esercizio del suo mandato di parlamentare europeo (sono esclusi i documenti acquisiti al di fuori del periodo del mandato del deputato o dell'ex membro dell'Assemblea comune della CECA, dell'Assemblea parlamentare europea o del Parlamento europeo);
 - abbiano un carattere storico (sono esclusi al riguardo i documenti acquisiti nel corso della legislatura iniziata nel 2004);

- siano consistenti (sono esclusi i fondi documentari sotto forma di testo inferiori a un metro lineare, ossia 5 000 fogli, e ogni altro tipo di documento non appartenente a fondi documentari suscettibili di ricevere almeno il finanziamento minimo di 4 950 EUR).

IV. PROCEDURA DI SELEZIONE E DI ATTRIBUZIONE

1. Criteri di selezione

Il richiedente deve dimostrare di disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a mantenere la sua attività nel periodo di realizzazione dell'azione e a concorrere al suo finanziamento (per almeno il 50 %) e al suo prefinanziamento, prima del versamento del saldo (per almeno il 25 %).

Egli deve disporre di competenze comprovate in materia di archivistica, tali da consentire di condurre a buon fine l'azione di trattamento archivistico prevista. A tal fine, si dovranno allegare i curriculum vitae del personale incaricato del trattamento archivistico. Inoltre si dovranno precisare e documentare le risorse umane e materiali esterne che il richiedente prevede di utilizzare mediante procedura di gara d'appalto.

N.B.: visto il punto III.2, lettera g), il ricorso a risorse esterne può avvenire solamente per compiti di esecuzione materiale.

Il richiedente deve dimostrare, infine, la sua reale capacità di mettere a disposizione degli utenti l'inventario dei documenti e di dare accesso, gratuitamente, agli originali.

2. Criteri di attribuzione

L'azione proposta dovrà tendere a massimizzare l'efficacia della politica condotta dal Parlamento europeo per garantire ai ricercatori e ai cittadini europei informazioni il più possibile complete sulla storia dell'integrazione europea. A tal fine saranno applicati i seguenti criteri di attribuzione con la relativa ponderazione qui menzionata:

- a) attitudine del fondo documentario (che si tratti di documenti sotto forma di testo o di altra natura) a costituire un complemento significativo per la storia dell'integrazione europea (a tal fine sono esclusi i documenti ufficiali del Parlamento europeo o dell'Unione europea).

Ponderazione relativa del criterio: 60 punti;

- b) importanza delle funzioni che il deputato o ex deputato esercita/ha esercitato nel contesto del suo mandato di parlamentare europeo.

Ponderazione relativa del criterio: 15 punti;

- c) novità delle fonti di informazione. La conformità a tale criterio sarà valutata in funzione della percentuale di documenti non pubblicati che fanno parte di un fondo e dovrà essere giustificata nella domanda di finanziamento.

Ponderazione relativa del criterio: 15 punti;

- d) capacità del richiedente di permettere l'accesso al fondo documentario a un vasto pubblico. La conformità a tale criterio sarà valutata in funzione dei seguenti parametri:

- creazione di una base di dati elettronica:

Ponderazione relativa del criterio: 5 punti

- messa a disposizione su Internet dei documenti digitalizzati (nel rispetto dei limiti eventualmente imposti dalle leggi in materia di tutela dei dati personali):

Ponderazione relativa del criterio: 5 punti.

3. Procedura

Il comitato di valutazione stabilirà una classifica delle proposte sulla base dei punti attribuiti nel rispetto della ponderazione relativa dei criteri di cui sopra.

Gli elementi che giustificano la conformità ai criteri devono essere chiaramente indicati nell'atto di candidatura e comprovati con ogni utile pezza giustificativa. Il comitato di valutazione potrà invitare il richiedente a completare o esplicitare i documenti giustificativi necessari nel termine da esso fissato. Tutti gli elementi che formano oggetto della domanda di finanziamento devono essere comprovati, all'occorrenza, da pezze giustificative. Gli elementi che non avranno potuto essere comprovati non saranno presi in considerazione all'atto della valutazione dei criteri.

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di verificare in loco, se del caso, i dati presentati dai richiedenti nell'ambito del presente invito a presentare proposte.

4. Data prevista di notifica dei risultati della procedura di attribuzione:

Settembre/ottobre 2004.

V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE)

1. Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate per mezzo di un formulario di domanda di finanziamento, del quale occorre compilare tutte le parti, pena l'irricevibilità.

Ciascuna domanda, con i relativi documenti di accompagnamento, deve essere presentata in forma cartacea (un originale firmato e cinque copie) ed elettronico (due dischetti o due CD).

2. Termine ultimo per il ricevimento delle domande

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il **7 giugno 2004**. Le domande pervenute all'ente aggiudicatore dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

3. Trasmissione delle proposte

Le proposte devono:

- essere redatte su un formulario di domanda di finanziamento;
- essere debitamente firmate dal richiedente o dal suo mandatario abilitato;
- essere perfettamente leggibili per eliminare il minimo dubbio circa i termini e le cifre;
- essere inviate in doppia busta. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indicazione del servizio destinatario che figura nell'invito a presentare proposte, la seguente indicazione:

«**INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL** — Trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei — **A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE**».

Se si utilizzano buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse con nastro adesivo, sul quale dovrà essere apposta la firma del mittente. È considerata firma del mittente non solo quella apposta di suo pugno, ma anche il timbro dell'ente;

- essere spedite entro e non oltre il termine ultimo fissato nell'invito a presentare proposte, per posta con plico raccomandato (fa fede il timbro postale) o tramite agenzia di recapito contro rilascio di una ricevuta datata dal Servizio Corriere della sede di servizio del Parlamento europeo indicata nell'invito a presentare proposte. La presentazione mediante agenzia di recapito deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del termine ultimo.

Una proposta inviata per corrispondenza privata è considerata essere stata recapitata da un'agenzia. Spetta al richiedente assicurarsi che la sua proposta sia stata recapitata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del termine ultimo presso il Servizio Corriere del Parlamento europeo all'indirizzo qui riportato e che gli sarà stata rilasciata una ricevuta.

L'indirizzo della busta esterna dovrà essere:

**PARLEMENT EUROPÉEN
Service du Courrier Officiel
Bâtiment KAD
Bureau 00D008
L-2929 Luxemburg**

Tale busta recherà altresì l'indirizzo del mittente.

L'indirizzo della busta interna dovrà essere:

**Centre Archivistique et Documentaire (CARDOC)
Bâtiment Schuman
Bureau 00A015
L-2929 Luxemburg**

Le proposte che non rispetteranno le suesposte modalità saranno considerate irricevibili.

4. Informazioni dettagliate

I testi seguenti sono disponibili alla pagina Internet:
<http://www.europarl.ep.ec/tenders/default.htm>:

- regolamento sul trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione
- formulario della domanda di finanziamento
- modello di garanzia di buona esecuzione dell'azione
- modello di convenzione.

Qualsiasi quesito relativo al presente invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni deve essere inviato via mail, riportando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo:

BudgCARDOC@europarl.eu.int

PARLAMENTO EUROPEO



DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
DIREZIONE C
CENTRO ARCHIVISTICO E DOCUMENTARIO (CARDOC)

FORMULARIO DI DOMANDA DI SOVVENZIONE

Linea di bilancio 2271

(Trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione)

Nome del richiedente:	
-----------------------	--

Fascicolo n.:	
Casella riservata all'ente aggiudicatore	

I. AZIONE DI TRATTAMENTO ARCHIVISTICO

1. Descrizione

1.1. **Nome del deputato al Parlamento europeo che ha depositato i documenti:**

1.2. **Data di deposito:**

1.3. **Modalità di deposito:**

legato

dono

1.4. **I documenti sono stati depositati come legati a titolo gratuito e con rinuncia, da parte degli autori, alla retribuzione dei loro diritti patrimoniali sotto forma di diritto d'autore e soprattutto di diritto di riproduzione?** Detti documenti possono essere quindi utilizzati a titolo gratuito?

SÌ

NO

Se sì, allegare la certificazione probatoria.

1.5. **Composizione del fondo:**

a) metri lineari su supporto cartaceo

b) numero di documenti su supporto audio — tipologia

c) numero di documenti su supporto audiovisivo — tipologia

d) numero di KB/MB/GB su supporto elettronico — tipologia.

1.6. **Giustificazione del valore del fondo** (*massimo una pagina*) secondo i seguenti criteri:

a) consistenza e composizione del fondo (*allegare ogni utile pezza giustificativa*);

b) funzioni esercitate dal deputato che ha depositato i documenti nell'ambito del suo mandato di parlamentare europeo;

c) importanza dei documenti, in quanto complemento alla storia dell'integrazione europea. Precisare se sono presenti documenti ufficiali del Parlamento europeo o dell'Unione europea e in che misura (*allegare ogni utile pezza giustificativa*);

d) fatti e persone interessati;

e) carattere innovativo della fonte. Precisare in che percentuale sono presenti documenti già pubblicati (*allegare ogni utile pezza giustificativa*);

f) periodo interessato (sono esclusi i documenti antecedenti al 1952 e successivi alla fine della legislatura 1999-2004);

g) precisare il collegamento tra i documenti e l'esperienza personale del deputato nell'esercizio del suo mandato di parlamentare europeo.

1.7. **Descrizione degli interventi eventualmente già effettuati sullo stesso fondo (precisare il numero di pagine già trattate)** (*massimo mezza pagina*)

1.8. **Descrizione dettagliata degli interventi previsti** (cfr. paragrafo I dell'invito a presentare proposte) *(massimo una pagina)*

1.9. **Metodologia** *(massimo una pagina)*:

- a) separazione in fasi;
- b) procedure di valutazione per fase;
- c) gruppo proposto per ciascuna fase.

1.10. **Durata e piano d'azione:**

2. **Risultati attesi** *(massimo una pagina)*

II. IL RICHIEDENTE

1. Identità

Denominazione giuridica completa:	
Acronimo (se del caso):	
Status giuridico che giustifica la qualifica di persona giuridica:	
Giustificazione dei poteri di rappresentanza della persona giuridica (allegare i documenti pertinenti):	
Elementi giustificativi dell'iscrizione all'SPP/ICA:	
Partita IVA (se esistente):	
Indirizzo ufficiale:	
Indirizzo postale:	
Contatto:	
Numero di telefono:	
Numero di fax:	
Indirizzo e-mail:	
Sito Internet:	

2. Riferimenti bancari

La banca deve avere sede nel paese in cui è registrato il richiedente.

Nome della banca:	
Indirizzo della banca:	
Denominazione del conto:	
Nome del/dei firmatario/i:	
Qualifica/qualifiche del/dei firmatario/i:	
Codice bancario:	
Numero di conto IBAN del richiedente:	
Codice SWIFT:	

3. **Descrizione del richiedente** (massimo una pagina)

3.1. **Quando è stata fondata la Sua organizzazione e quando ha avviato l'attività?**

3.2. **Quali sono attualmente le principali attività della Sua organizzazione?**

3.3. **Indicazione degli organi direzionali ed elenco dei componenti**

ORGANO				
Nome	Professione	Sesso	Qualifica	Numero di anni in seno all'organo

3.4. **Conoscenze in materia di archiviazione**

3.4.1. Sintesi delle attività effettuate in materia di archiviazione (massimo una pagina).

3.4.2. Curriculum vitae degli archivisti (massimo una pagina ad archivista).

3.4.3. Capacità di applicare i metodi ISAD(G) e ISAAR(CPF), conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I del regolamento sul trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o di legati a un istituto, un'associazione o una fondazione, approvato il 2 giugno 2003 dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

SÌ

NO

3.4.4. Effettuare una stima delle risorse umane e materiali esterne che il richiedente prevede di utilizzare, per attività di esecuzione materiale, attraverso procedure di gara d'appalto (precisare quali).

3.5. **Indicare le relazioni con la platea degli utenti del fondo (quantità ricercatori, studenti e cittadini?)**

3.6. **Messa a disposizione dei documenti trattati**

3.6.1. La Sua organizzazione è in grado di mettere gratuitamente a disposizione del Parlamento europeo e degli utenti l'inventario dei documenti trattati e di permetter loro di accedere ai documenti originali? In che modo?

3.6.2. La Sua organizzazione prevede di creare una base di dati con i documenti digitalizzati?

3.6.3. La Sua organizzazione prevede di pubblicarli in un sito Internet (nel rispetto dei limiti eventualmente imposti dalle leggi in materia di tutela dei dati personali)?

4. Bilancio

- 4.1. Allegare il bilancio di funzionamento del richiedente per l'esercizio 2004. Il richiedente deve indicare le fonti di finanziamento che permettono di coprire il finanziamento dell'azione per almeno il 50 % del costo della stessa non coperto dalla sovvenzione richiesta e per almeno il 25 % del costo dell'azione da finanziare attraverso il versamento del saldo (50 % della sovvenzione) al completamento dell'azione.
- 4.2. Allegare il conto di gestione e il bilancio d'esercizio 2003.
- 4.3. Il richiedente beneficia o ha richiesto di beneficiare di altre fonti di finanziamento nel corso dell'esercizio 2004 per la stessa azione di cui al paragrafo 1 o per altre azioni o a titolo delle sue attività correnti, a carico del bilancio generale dell'Unione europea?

SÌ

NO

In caso affermativo: — per quale ammontare?

— precisare la natura, l'origine e lo scopo dei finanziamenti

DICHIARAZIONI SULL'ONORE

Il richiedente dichiara di non trovarsi in una delle seguenti situazioni (che costituiscono condizione di esclusione dal finanziamento ai sensi degli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario):

- a) essere in stato di fallimento, di liquidazione, di ordinamento giudiziario o di concordato preventivo, di cessazione d'attività, oggetto di procedura in questi settori o in una situazione analoga risultante da un procedimento della medesima natura, stabilito nella legislazione nazionale o nei regolamenti;
- b) essere stato condannato per un reato relativo alla sua moralità professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato;
- c) essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'ente aggiudicatore;
- d) non aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi della sicurezza sociale o al pagamento di tasse in conformità con le disposizioni di legge del paese in cui ha sede;
- e) aver formato oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, coinvolgimento in organizzazione criminale o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità;
- f) a seguito di un'altra procedura di gara d'appalto o procedura di sovvenzione finanziata dal bilancio comunitario, essere stato dichiarato in stato di grave inadempienza contrattuale per incapacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- g) trovarsi in situazione di conflitto di interessi;
- h) non fornire le informazioni richieste nel presente formulario o dichiarare il falso.

Non mi trovo in una delle situazioni summenzionate

SÌ

NO

Se sì, specificare quale:

Il richiedente s'impegna, in caso di concessione di una sovvenzione, a non utilizzare il patrimonio archivistico trattato a scopo di lucro

SÌ

NO

Il richiedente si impegna, in caso di concessione della sovvenzione, a mettere a disposizione degli utenti (su supporto cartaceo ed elettronico, nonché, se del caso, sul proprio sito Internet) l'inventario completo dei documenti personali trattati e a dar loro accesso ai documenti originali

SÌ

NO

Il richiedente si impegna a gestire direttamente la preparazione e la conduzione del progetto e a non limitarsi al ruolo di intermediario

SÌ

NO

Il richiedente si impegna, in caso di concessione di una sovvenzione, ad allegare alla richiesta di saldo, al completamento dell'azione, i documenti di cui all'articolo 6, par. 2 lettere a), b), c) e d), del regolamento sul trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione, approvato il 2 giugno 2003 dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Il richiedente si impegna, in caso di concessione di una sovvenzione, a non sostenere spese prima della firma di una convenzione specifica di finanziamento.

Il richiedente si impegna, in caso di concessione di una sovvenzione, a rispettare integralmente i seguenti regolamenti che costituiscono la base giuridica dell'azione oggetto del finanziamento (paragrafo «Base giuridica» dell'invito a presentare proposte):

- regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- regolamento sul trattamento del patrimonio archivistico dei deputati europei depositato sotto forma di doni o legati a un istituto, un'associazione o una fondazione, approvato il 2 giugno 2003 dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Firma del rappresentante legale che attesta sull'onore l'esattezza delle informazioni fornite.

Luogo ... Data ...

.....

Firma

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte VP/2004/05 per azioni nazionali di sensibilizzazione in materia d'inclusione sociale (a carico della linea di bilancio 04040202)

(2004/C 88/13)

Il presente è un invito a presentare proposte per incrementare l'informazione e la sensibilizzazione degli Stati membri, nei paesi candidati e nei paesi EFTA/SEE sul processo comunitario d'inclusione sociale, al fine di promuovere l'appoggio e la partecipazione di tutti i soggetti attivi in questo settore per quanto riguarda la preparazione, l'applicazione e la supervisione dei Piani nazionali d'azione contro la povertà e l'emarginazione sociale (PAN/incl) e dei memorandum congiunti sull'inclusione sociale.

I PAN/incl sono un elemento chiave del processo comunitario d'inclusione sociale, il metodo aperto di coordinamento in materia di povertà e di emarginazione sociale, che è stato adottato dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000 al fine di ottenere un impatto decisivo nello sradicamento della povertà e dell'emarginazione sociale entro il 2010. Tali Piani sono elaborati ogni due anni in tutti gli Stati membri.

Il presente invito a presentare proposte è finanziato nell'ambito del programma d'azione comunitario al fine di sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'emarginazione sociale. Questo programma appoggia e rafforza il processo di inclusione sociale, e tra i suoi obiettivi è compresa la promozione della partecipazione dei vari soggetti interessati, sviluppando la loro capacità di far fronte in modo efficace all'emarginazione sociale e alla povertà.

La Commissione desidera ricevere candidature che adottino un approccio strategico e pianificato per promuovere la sensibilizzazione e mobilitare le varie categorie di soggetti. Le proposte, pertanto, dovranno probabilmente comprendere una combinazione di azioni dirette a soddisfare le esigenze dei vari gruppi di destinatari. Tali gruppi dovrebbero comprendere sia il pubblico generale che le rispettive parti interessate, ad esempio, i mezzi di comunicazione, le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni non governative, i sindacati, le imprese, gli organismi specializzati e quelli che sperimentano direttamente ogni giorno la povertà e l'emarginazione sociale. Vi dovrebbe essere un programma di lavoro per un periodo sino a 18 mesi, invece di azioni isolate.

Saranno particolarmente ben accolte le candidature che stabiliscano un chiaro collegamento con l'applicazione dei PAN/incl del 2003 o con lo sviluppo e l'applicazione dei PAN/incl che i nuovi Stati membri adotteranno nel 2004, o ancora con lo sviluppo e il seguito dei memorandum congiunti sull'inclusione sociale che saranno concordati tra la Commissione e i paesi candidati nel 2004.

Le proposte potranno provenire da tutte le istituzioni e gli organismi pubblici o privati che partecipano alla lotta contro l'emarginazione sociale. La Commissione sarà particolarmente interessata alle proposte di organizzazioni che hanno un inte-

resse attivo nel promuovere lo sviluppo di Piani nazionali d'azione, come le amministrazioni nazionali, regionali o locali, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Le candidature potranno provenire da singole organizzazioni o da un gruppo di organizzazioni comprendenti vari settori e operanti in partnership. Saranno inoltre considerate con particolare interesse le collaborazioni specifiche con i mezzi di comunicazione. Le candidature dovranno provenire da organizzazioni registrate in uno degli Stati membri o in uno dei paesi di prossima adesione o candidati all'adesione o in uno dei paesi dell'EFTA e dell'SEE.

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte si disporrà di circa 800 000 euro e si prevede di selezionare tra i dieci e i venti progetti. Il contributo finanziario della Comunità non supererà l'80 % dei costi ammissibili. Il promotore dovrà garantire il cofinanziamento in contante del restante 20 %. Non saranno accettati i contributi in natura.

Saranno ammesse unicamente le proposte inviate **entro e non oltre il 4 giugno 2004**; farà fede il timbro postale. Anche l'invio per posta elettronica dovrà essere effettuato entro tale data. La durata proposta delle azioni non dovrà superare i 18 mesi. L'inizio dovrà essere previsto prima del 31 dicembre 2004.

È possibile ottenere ulteriori informazioni particolareggiate e istruzioni su come presentare le proposte e un formulario di candidatura nei seguenti modi:

1. Scaricando direttamente la documentazione dal sito web della DG Occupazione e affari sociali al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/calls_it.htm

2. Inviando un messaggio di posta elettronica a empl-e2@cec.eu.int (si prega di menzionare «**Invito a presentare proposte VP/2004/05 — Info**» nello spazio destinato all'oggetto del messaggio).

3. Scrivendo al seguente indirizzo:

Unità E2: Invito a presentare proposte VP/2004/05 — Info
Commissione europea
DG Occupazione e affari sociali
J27 1/33
B-1049 Bruxelles

4. O inviando un fax al numero (32-2) 295 65 61 (si prega di porre come titolo del fax la dicitura «**Invito a presentare proposte VP/2004/05 — Info**»).

AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Invito a manifestare interesse per l'adesione al comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente

(2004/C 88/14)

Questo invito è indirizzato a scienziati che desiderano essere presi in considerazione per l'adesione al comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) istituito dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990⁽¹⁾, e modificato dai regolamenti (CE) n. 933/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999 e n. 1641/2003 del 22 luglio 2003. L'Agenzia ha sede a Copenhagen.

Il comitato scientifico assiste il consiglio d'amministrazione dell'AEA ed il direttore esecutivo fornendo consulenza scientifica ed esprimendo pareri professionali su qualsiasi questione a carattere scientifico nei settori di attività di competenza dell'AEA.

L'Agenzia europea per l'ambiente

L'obiettivo principale dell'AEA è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile e di contribuire ad un significativo e quantificabile miglioramento dell'ambiente in Europa tramite la diffusione di informazioni tempestive, mirate e attendibili ai responsabili politici ed al pubblico.

L'Agenzia raccoglie e distribuisce dati ed informazioni tramite la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). Eionet è una piattaforma di collaborazione tra l'AEA e i suoi 31 Stati membri, che consente ai Focal points nazionali (NFP) dell'UE di comunicare tra di loro e con i paesi terzi: compresi i paesi in fase di adesione, i centri tematici europei (ETC), i centri di riferimento nazionali (NRC).

L'attività dell'Agenzia riguarda la raccolta e l'analisi di dati compartiti relativi all'ambiente provenienti dai servizi della Commissione europea, dagli Stati membri dell'AEA, da organismi terzi, convenzioni e accordi, risultante in consulenze di pianificazione delle politiche ambientali e diffusione tali informazioni a largo raggio.

Il ruolo del comitato scientifico dell'AEA

Il comitato scientifico (SC) assiste il consiglio di amministrazione ed il direttore esecutivo dell'AEA fornendo consulenza e pareri tecnici su qualsiasi questione di carattere scientifico nei settori di attività dell'Agenzia.

Il comitato scientifico dell'AEA è stato istituito in base all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente ed alla costituzione della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). Tra le funzioni del comitato scientifico si conta: la formulazione di un parere sui programmi di lavoro pluriennale e annuale, l'assunzione di personale scienti-

fico, nonché qualsiasi altra questione di carattere scientifico concernente l'attività dell'AEA.

Per il presente bando, la consulenza del comitato scientifico viene generalmente richiesta nei seguenti settori:

1. scienze politiche,
2. monitoraggio dei sistemi basati sull'applicazione spaziale,
3. chimica,
4. energia e ambiente.

Composizione del comitato scientifico dell'AEA

Il comitato scientifico dell'AEA è composto da scienziati dei paesi membri dell'AEA, le cui competenze comprendono tutti i settori in materia ambientale rilevanti per l'attività dell'AEA. I membri del comitato scientifico sono designati tramite una procedura di selezione pubblica. Il presidente ed il vicepresidente del comitato scientifico sono eletti tra gli stessi membri.

Gli esperti del comitato scientifico non devono essere in numero superiore a venti (20).

Partecipazione a riunioni

I membri devono essere disponibili a partecipare regolarmente a riunioni del comitato scientifico, almeno tre volte l'anno. Le riunioni del comitato scientifico devono generalmente svolgersi presso la sede dell'Agenzia.

I membri del comitato scientifico non sono remunerati, ma hanno diritto ad un'indennità per ogni giorno completo in cui partecipano ad una riunione. I membri beneficeranno anche di un'indennità di viaggio e di soggiorno conformemente ai termini stabiliti dal regolamento dell'Agenzia. Il presidente ed i relatori hanno diritto ad un rimborso dei costi relativi al coordinamento delle bozze di opinioni.

Requisiti di idoneità

I candidati ad una carica di membro del comitato scientifico nei settori summenzionati devono:

- essere in possesso di un diploma di laurea in un settore scientifico rilevante e, preferibilmente, un diploma di specializzazione post-lauream,
- aver maturato almeno dieci (10) anni di esperienza professionale ad un livello a cui danno accesso le qualifiche acquisite,
- essere cittadino di uno degli Stati membri dell'AEA.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

Criteri di selezione

Il candidato ideale avrà:

- esperienza nell'eseguire valutazioni scientifiche e/o nel fornire consulenze in campo scientifico nelle aree di competenza richieste,
- esperienza nella revisione di lavori e pubblicazioni scientifiche, specie se relative ai campi di interesse dell'AEA,
- competenza nell'analisi di informazioni e fascicoli complessi e nella preparazione di progetti di pareri e relazioni scientifiche,
- esperienza di processi di garanzia di qualità,
- comprovata competenza scientifica nel settore specifico del candidato,
- esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, preferibilmente in un contesto internazionale.

Una buona conoscenza dell'inglese costituirà titolo preferenziale. Familiarità con l'utilizzo dei moderni mezzi elettronici di trasmissione di documenti e di comunicazione costituirà altresì titolo preferenziale, considerata l'intenzione dell'Agenzia di fare largo uso di tali tecniche.

Indipendenza e dichiarazione di interesse

I membri del comitato scientifico saranno nominati in base alle caratteristiche personali di ciascuno. Ai candidati sarà richiesta una dichiarazione a garanzia dello svolgimento delle loro funzioni in maniera indipendente e immune da qualsiasi influenza esterna nella loro attività in seno al comitato scientifico.

Procedura di selezione, nomina e scadenza del mandato

Le candidature che soddisfano i requisiti di idoneità saranno oggetto di valutazione comparativa da parte dell'Agenzia sulla base dei criteri di selezione avanti descritti.

Il direttore esecutivo può convocare un comitato per valutare l'esperienza professionale dei candidati.

I candidati idonei che non vengono nominati membri saranno tuttavia inseriti in una lista di riserva qualora un posto si rendesse vacante.

Il mandato è per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Pari opportunità

L'Agenzia applica la politica dell'UE di pari opportunità tra uomini e donne e di un'equilibrata rappresentanza geografica dei paesi membri dell'AEA in seno al comitato scientifico.

Procedura di presentazione delle candidature

L'Agenzia incoraggia la presentazione delle candidature tramite posta elettronica. Tuttavia, si accetteranno anche le candidature spedite per posta ordinaria.

Gli interessati devono inviare una lettera di presentazione corredata da un curriculum vitae dettagliato contenente l'elenco delle pubblicazioni scientifiche del candidato, preferibilmente in inglese.

Le candidature vanno inviate per posta elettronica all'indirizzo: sc.com.call04@eea.eu.int oppure per posta al seguente indirizzo:

Human resource management group/SC.com.call04
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K

In una seconda fase si procederà alla richiesta dei documenti giustificativi.

Tutte le candidature saranno trattate nel rispetto delle norme di riservatezza.

Data di scadenza

Le candidature devono pervenire per posta elettronica (sc.com.call04@eea.eu.int) oppure per posta ordinaria all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre il 14 maggio 2004.

L'Agenzia si riserva il diritto di non prendere in considerazione le candidature pervenute oltre il termine fissato.

RETTIFICHE**Rettifica dei giorni festivi nel 2004 negli Stati membri dell'Unione europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 284 del 27 novembre 2003)

(2004/C 88/15)

A pagina 8, nella colonna «NL», inserire anche il giorno 12 aprile come festivo.
